



CITTA' DI VICO EQUENSE

Prov. di NAPOLI

Prot. 4228 10 FEB. 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 27/01/2015

Oggetto: Regolamento sull'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di Gennaio nell'aula consiliare, a seguito di invito diramato in data 21/01/2015 n.2044 per le ore 19,00 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Cinque Maurizio.

Risultano presenti i seguenti componenti:

Gennaro Cinque – Assente

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 , n. 1 assenti, sebbene invitati, così come segue:

N. d'ord	COGNOME e NOME	Presente	Assente	N. d'ord	COGNOME e NOME	Presente	Assente
1	Buonocore Andrea	SI	=	9	Cristallo Maria Lora	SI	=
2	Cinque Maurizio	SI	=	10	Savarese Luigi	SI	=
3	Aiello Giuseppe	SI	=	11	Eusebio Mariateresa	SI	=
4	Starace Giovanni	SI	=	12	Lauro Andrea	SI	=
5	Lombardi Francesco	SI	=	13	Dilengite Giuseppe	=	SI
6	Balestrieri Andrea	SI	=	14	Scaramellino Claudia	SI	=
7	Vincenzo Cioffi	SI	=	15	Maresca Natale	SI	=
8	De Simone Giovanni	SI	=	16	Cioffi Giuseppe	SI	=

Partecipa il Segretario Generale dott. Luigi Salvato incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato che il numero di 15 componenti presenti rende legale e valida l'adunanza, dichiara che la seduta continua. Inizio seduta ore 21:11. Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Sindaco – Dilengite)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a norma della legge 7 marzo 1986, n. 65, all'art. 5 comma 5, "gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio comunale, portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4" della norma suddetta;
- che con il D.M. 4 marzo 1987, n. 145 è stata data attuazione al disposto dell'art. 5 comma quinto della predetta legge;
- che per quanto disposto dal D.M. n° 145 del 04/03/1987 è stato predisposto apposito regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;

VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65 "legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale";

VISTA la Legge Regionale della Regione Campania n° 12/2003, "Legge regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana";

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;

VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";

VISTO il Regolamento del Servizio di Polizia Municipale, approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 70 di data 22 Febbraio 2006;

PRESO ATTO che l'armamento degli agenti va definito a livello di ogni singolo comune, con apposito e specifico regolamento, come chiarito dalla nota del Ministero dell'Interno di data 13 luglio 2006 e prot. 15700/6.7./TN2005/659, riferendosi a quanto disposto dal D.M. n. 145 del 4/3/1987;

CONSIDERATO dunque che, l'adozione del regolamento per la dotazione di armi agli agenti si rende necessaria per tutte le attività di natura istituzionale svolte dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S.;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria;

RILEVATO che la Commissione Regolamenti e Statuti in data 16/12/2014 ha preso atto del regolamento predisposto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

UDITA la prosta di deliberazione agli atti;

SENTITI gli interventi dei partecipanti al dibattito, riportati in allegato sub "B";

EFFETTUATA la votazione di rito resa palese per alzata di mano


Presenti n. 15 – Assenti n. 2 (Sindaco - Dilengite)

CON N. 14 VOTI FAVOREVOLI/UNANIMITA' – n. 1 Astenuto (cons. Cioffi G.)

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento Comunale su D'Armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, costituito da n. 21 articoli, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Alle ore 21:15 la seduta è sciolta.



CITTÁ DI VICO EQUENSE

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

INDICE

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 4 - ALTRI DISPOSITIVI

CAPO II

MODALITA'E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 5 - SERVIZI SVOLTI CON L'ARMA IN DOTAZIONE

ART. 6 - ESENZIONE DAL PORTO

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI ORDINANZA

ART. 8 - REQUISITI PSICOFISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

ART. 9 - MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

ART. 10 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

ART. 11 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN
SUPPORTO

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 12 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

ART. 13 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 14 - DEPOSITO DELL'ARMA IN CASSAFORTE E CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI

ART. 15 - REGISTRI OBBLIGATORI

ART. 16 - CONTROLLI

ART. 17 - PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

CAPO IV

ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

ART. 18 - ADDESTRAMENTO AL TIRO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

ART. 19 - PORTO DELL'ARMA PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - NORME INTEGRATIVE

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I
GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento ha per oggetto la detenzione, il porto e l'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale della Città di Vico Equense ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia. In relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della Legge 65/1986, tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale della Città di Vico Equense, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio dotato di arma di ordinanza di cui all'art. 2 e seguenti del presente Regolamento. La violazione alle norme di comportamento dettate dal presente Regolamento, sia essa dolosa o colposa, ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, causa di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

ART. 2
TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità Agente di P.S., è la pistola semiautomatica di modello compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e ss.mm.ii., sia per il personale maschile che per quello femminile. Nei servizi di rappresentanza, scorta al Gonfalone della Città, alla Bandiera Italiana ed al Gonfalone del Corpo, nonché nei servizi di Guardia d'Onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli Ufficiali e gli altri operatori impegnati in detti servizi, sono dotati di sciabola. Per l'espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila il personale potrà essere dotato di arma lunga comune da sparo.

ART. 3
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2 in dotazione al Corpo, fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto della Provincia, è composto come segue:

- a. Armi in dotazione per difesa personale: numero di pistole equivalente al numero di appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S..
- b. Scorta di reparto: numero di pistole pari al 5% della dotazione di cui alla lettera a), e comunque non inferiore a una.
- c. Sciabole: numero pari agli Ufficiali del Corpo, più numero quattro sciabole da destinare agli operatori comandati nei servizi di scorta e Guardia d'Onore.
- d. Arma lunga comune da sparo: numero un (1) fucile automatico.
- e. Munizioni: il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle munizioni necessarie al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.

Il Sindaco, a mezzo del Comandante del Corpo, denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Municipale, all'Autorità/Ufficio competente.

ART. 4

ALTRI DISPOSITIVI

Per lo svolgimento dei servizi esterni gli operatori, oltre all'armamento in dotazione di cui al precedente art. 3, possono essere dotati, secondo le specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comandante del Corpo, di strumenti e dispositivi di autotutela e coazione fisica previsti dalla vigente normativa. A tal fine è costituita un'apposita dotazione di reparto.

Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela: le manette, lo spray irritante, lo sfollagente/mazzetta di segnalazione in gomma.

Con riferimento a questi ultimi, il porto è disposto dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale per specifici compiti che lo facciano ritenere necessario. Oltre a questi strumenti, costituiscono altresì strumenti di autotutela: giubbotti antiproiettile, guanti antitaglio e antipuntura, occhiali.

CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 5
SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio di appartenenza, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, di cui alla legge 65/1986, i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale, nonché inerenti tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale da leggi e regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle Leggi 26 marzo 2001, n. 128 e 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante del Corpo.

ART. 6
ESENZIONE DAL PORTO

Con disposizione del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione personale per difesa, quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.), le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

ART. 7
ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI ORDINANZA

L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

Detto provvedimento è soggetto alla revisione annuale da parte del Sindaco stesso su parere del Comandante del Corpo.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma e fatta annotazione nel tesserino di riconoscimento personale o in altro documento che deve essere sempre portato al seguito dall'operatore.

Le armi, quando non sono assegnate in via continuativa, sono dall'assegnatario restituite a fine turno, comprese le munizioni e custodite in armadi metallici corazzati come indicato al successivo art. 14.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

ART. 8

REQUISITI PSICOFISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

L'accertamento dei predetti requisiti è a carico di strutture mediche del Servizio Sanitario Pubblico o in Convenzione.

L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

Il Comandante/Responsabile del Corpo ha facoltà di non procedere all'assegnazione dell'arma, ovvero procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione, quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, e nei casi in cui, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole la non assegnazione o il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto e di altre persone.

ART. 9

MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e corredata del caricatore di riserva.

Per l'arma consegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Il Comandante e gli Ufficiali, se autorizzati dallo stesso, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

È fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone.

Il personale che svolge servizio interno può non portare l'arma nella fondina, ma ha l'obbligo di tenere la stessa nella sua immediata disponibilità.

ART. 10

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento, rappresentanza, missione o derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, anche fuori del territorio di competenza, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, nonché dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.

ART. 11

SERVIZI ESPLETATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia in particolari occasioni, anche stagionali, salvo che venga diversamente concordato fra gli enti interessati e per giustificati motivi, sono svolte con l'arma in dotazione.

Il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti di personale che presterà servizio in armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 12

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il Comando a seguito di provvedimento di assegnazione di cui al capo II.

L'arma deve essere immediatamente versata al Comandante del Corpo:

- quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione o sia ritenuto opportuno dal Comandante con proprio provvedimento motivato.
- L'arma assegnata deve essere comunque immediatamente versata al Comando allorquando viene meno la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e in caso sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Le armi di cui all'art. 3, lettera d) del Presente Regolamento ed il relativo munizionamento, sono prelevate prima dell'inizio del servizio e versate al termine dello stesso. Le operazioni di prelievo e versamento vengono registrate nell'apposito registro a cura del Comandante del Corpo o suo sostituto.

Le sciabole utilizzate per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento, sono consegnate dal Comandante o, in assenza dello stesso, dall'Ufficiale o sottufficiale di turno, al personale

comandato per i servizi di scorta al Gonfalone della Città o di Guardia d'Onore, prima dell'inizio del servizio e rese alla fine del servizio stesso.

Il Comandante o l'Ufficiale di turno, o il sottufficiale più alto in grado, verifica che i materiali siano resi in perfetto stato di conservazione e corredati di tutti gli accessori previsti. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale cura che le operazioni di cui ai commi precedenti vengano annotate negli appositi registri di cui al successivo art. 14.

ART. 13

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'operatore del Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata, nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie, di cui all'articolo 18 del presente Regolamento;
- segnalare immediatamente al Comandante del Corpo, ovvero al sub-consegnatario, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni: qualora il fatto sia accaduto durante il servizio o all'interno del territorio comunale, all'Ufficiale di turno ed al Comandante del Corpo che informerà i competenti Organi/Uffici di Polizia, ovvero qualora tale fatto avvenga in luogo diverso, alla Stazione Carabinieri o all'Ufficio di Polizia competenti territorialmente, informando immediatamente il proprio Comando.

ART. 14

DEPOSITO DELL'ARMA IN CASSAFORTE E CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in apposito locale del Comando.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante - Responsabile del Servizio e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'Autorità di P.S., può determinare ulteriori misure di sicurezza necessarie ai sensi dell' Art. 20 della legge 18 Aprile 1975, n° 110.

Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal consegnatario delle armi che ne risponde.

Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite in altra apposita cassaforte del Comando, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal Comandante del Corpo e dal consegnatario/i se nominati.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.

ART. 16

REGISTRI OBBLIGATORI

Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri:

- a) registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni;
- b) registro dei movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni;
- c) registro delle ispezioni periodiche;
- d) registro delle riparazioni delle armi;
- e) registro dei materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

I registri di cui al precedente comma, lettere b), c), d) ed e), possono essere tenuti anche con metodologie informatiche purché la stampa di aggiornamento su carta possa avvenire in tempo reale. La stampa di aggiornamento deve comunque essere effettuata con cadenze non superiori ai sei mesi. Detti registri informatici, salvo modifiche di legge, non sostituiscono i registri cartacei.

I registri previsti dal presente articolo devono essere preventivamente numerati e vidimati con le modalità di cui all'art. 14, commi 5 e 6, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145. Sui registri non possono farsi cancellazioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

ART. 16
CONTROLLI

Il Comandante o il consegnatario dell'armeria, effettueranno , senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Comandante, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

ART. 17
PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

Le armi devono essere prelevate e versate scariche. Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui sono conservate le armi; in particolare le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito dispositivo. A dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 5 anni, ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione al gelo o esposizione a particolari fonti di calore.

Le munizioni di riserva, in dotazione al Corpo, custodite negli appositi armadi, sono altresì sostituite ogni 5 anni. Le munizioni sostituite se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento, in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito. Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma che va effettuata obbligatoriamente dopo la partecipazione ad ogni sessione di tiro o comunque tutte le volte che l'arma viene utilizzata. Per i doveri del consegnatario dell'armeria, nominato ai sensi dell'art. 10, comma 4, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 7 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, oltre a quanto contenuto nel presente Regolamento.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

ART. 18

ADDESTRAMENTO AL TIRO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati, previo accertamento del possesso dei requisiti psicofisici necessari, dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio armato in un Corpo di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

Per i fini di cui al presente articolo il Comune provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S., ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 Maggio 1981, n. 286.

Tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, previa autorizzazione scritta del Comandante del Corpo, che provvederà anche ad informare la Prefettura competente, possono recarsi, durante il periodo autorizzato, al poligono di cui al comma 2, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio. Nel caso considerato tutti i costi sono a carico dell'interessato e l'attività svolta deve considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

ART. 19

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D. M. 4 Marzo 1987, n. 145, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. Il Comandante del Corpo comunica al Prefetto, almeno 7 giorni prima delle date fissate per l'addestramento, i giorni in cui avranno luogo le esercitazioni al tiro, nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo che vi prendono parte.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20
NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, del D.M. 18 agosto 1989, n. 341, della Legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Le norme regolamentari Comunali in contrasto con il presente Regolamento debbono intendersi abrogate.

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all' Albo Pretorio della deliberazione di approvazione (divenuta esecutiva), ai sensi del vigente Statuto Comunale ed è comunicato al Prefetto di Napoli ed al Ministero dell' Interno per il tramite del Commissario del Governo.

OGGETTO	<i>Regolamento sull'ormonamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.</i>
---------	--

**Pareri (art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 267/2000 modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012,
convertito con modificazioni in Legge 213/2012)**

REGOLARITA' TECNICA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica

Esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento (rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità); rispetto delle norme interne dell'Ente Statuto e Regolamenti; correttezza e regolarità delle procedure; correttezza formale e sostanziale della redazione dell'atto; attestando altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, **esprime parere favorevole** sulla presente proposta di provvedimento in oggetto indicata.

Li, 16/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

G. Gennaro

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestando che tale provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse.

VISTO DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SPESA

CAP. _____ IMPEGNO CONTABILE _____ DI € _____

Stanziamiento € _____ Disponibilità sul Cap. € _____

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gaetano de Gennaro

VERBALE SEDUTA CONSILIARE

27 GENNAIO 2015

Resoconto argomento n. 9

Regolamento sull'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.


PRESIDENTE: passiamo all' argomento n. 9. Regolamento sull'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Il consiglio comunale delibera di approvare il regolamento comunale sull'armamento degli appartenenti al corpo di Polizia Municipale costituito da n. 21 art. che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione prego ci sono interventi, prego consigliere Cioffi Vincenzo.

Cons. Cioffi V.zo: In merito al regolamento che la volta scorsa abbiamo espresso una riserva di maggiore approfondimento tale opzione è stata fatta parzialmente ma che comunque penso che noi tutti siamo d'accordo ad approvarla così come è con la riserva che se nel tempo lo stesso non dovesse rispondere a quelle esigenze lo muteremo grazie.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Cioffi V. Ci sono altri interventi prego consigliere Scaramellino.

Cons. Scaramellino: il nostro è un voto favorevole avendo allungo quadrato il regolamento e avendo visto una notevole affinità con tutti gli altri a livello nazionale questo è bastato per che il nostro sia un voto favorevole.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Scaramellino, chiudiamo gli interventi passiamo alla votazione prego scrutatori presenti in aula 15, voti favorevoli 14, voti contrari zero, voti astenuti 1, consigliere Cioffi Giuseppe. Quindi la proposta è approvata, alle ore 21,15 terminati i punti all'ordine del giorno chiudiamo questa seduta di consiglio comunale.



Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to come in originale

IL SEGRETARIO
f.to come in originale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune


Il giorno **10 FEB. 2015** e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi fino al **25 FEB. 2015**

Per affissione il **10 FEB. 2015**

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to come in originale

Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle deliberazioni.

Vico Equense, il **10 FEB. 2015**



IL FUNZIONARIO DELEGATO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo. n. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to come in originale

